SENT. n. 75/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

| | | |
|---|---|---|
| Alessandro | BENIGNI | Presidente f.f. |
| Antonino | GRASSO | Consigliere |
| Adriana | DEL POZZO | Primo Referendario, relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21781 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria

contro

- Anna Ferrando, nata a Savona il 2 settembre 1976, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Piciocchi, pietro.piciocchi@ordineavvgenova.it;

- Filippo Serafini, nato a Ceva (CN) il 13 agosto 1981, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Avolio e dall'avv. Paolo Gaggero, elena.avolio@ordineavvocatigenova.it e paolo.gaggero@ordineavvocatisv.it;

- Susanna Pelizza, nata a Tortona (AL) il 28 gennaio 1975, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Augusto Mauceri, studio@pec.studiolegalemauceri.it;

- Maurizio Lo Faso, nato a Casale Monferrato (AL) il 7 dicembre 1963, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Mattia Menotti e dall'avv.

Matteo Simone Gremese, mattia.menotti@ordineavvgenova.it e matteosimone.gremese@ordineavvgenova.it;

- Paolo Lambertini, nato a Cairo Montenotte (SV) il 9 settembre 1956, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ceffalo, luigi.ceffalo@ordineavvgenova.it.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nell'udienza del 21 maggio 2026, il relatore Adriana Del Pozzo, il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Rosanna Mattera, l'avv. Piciocchi per la convenuta Ferrando, l'avv. Gaggero per il convenuto Serafini, l'avv. Mauceri per la convenuta Pelizza, l'avv. Menotti per il convenuto Lo Faso e l'avv. Ceffalo per il convenuto Lambertini.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto di citazione depositato il 15 gennaio 2026, ha convenuto in giudizio Anna Ferrando e Filippo Serafini, progettisti dell'intervento oggetto di finanziamento, Susanna Pelizza, dirigente del servizio tecnico del Comune di Cairo Montenotte, Maurizio Lo Faso, responsabile del procedimento e direttore dei lavori, e Paolo Lambertini, sindaco *pro tempore* del predetto ente locale, per l'accertamento della responsabilità del danno erariale inferto alla Regione Liguria, derivante dal contributo dalla stessa concesso al Comune di Cairo Montenotte, concernente i lavori di sistemazione delle strade di accesso alla riserva regionale del Parco dell'Adelasia, ottenuto sulla base di un progetto che sarebbe stato precostituito al fine di perseguire un vantaggio privato, e per la conseguente condanna al relativo risarcimento nella misura di euro 243.955,32, pari all'intera somma erogata, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di

giustizia.

L'organo requirente espone che la citazione trae origine dall'acquisizione, in data 27 gennaio 2021, di un esposto, presentato da consiglieri comunali, illustrante l'*iter* attraverso il quale la Giunta comunale di Cairo Montenotte sarebbe stata fraudolentemente indotta ad approvare i lavori in questione e la relativa richiesta di finanziamento alla Regione Liguria. In particolare, con delibera della Giunta comunale n. 51 del 18 marzo 2018, era stato approvato il progetto definitivo redatto dai convenuti Serafini e Ferrando per "*il miglioramento delle strade di accesso dei terreni agricoli e forestali della Valle del Rio Ferranietta e della riserva regionale dell'Adelasia*", nonché le linee di indirizzo per la partecipazione al bando P.S.R. - Piano Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Liguria Misura 4.3, per poter accedere ai finanziamenti ivi previsti.

Con la successiva delibera della Giunta n. 21 del 7 febbraio 2020 era stato approvato il progetto esecutivo a firma della convenuta Pelizza, con le successive integrazioni del convenuto Lo Faso, per un importo totale di euro 370.893, 47.

La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto, assegnato nella misura di euro 243.955,32 (di cui euro 148.357,39 a titolo di acconto in data 11 dicembre 2019 ed euro 95.597,93 a titolo di saldo in data 14 dicembre 2021), era stata sottoscritta dal Lambertini.

I lavori sono stati appaltati, realizzati e poi conclusi in data 21 settembre 2020.

Il 20 settembre 2024 la Procura Europea, trattandosi di fondi eurounitari, ha chiesto il rinvio a giudizio degli odierni convenuti, in concorso, per il delitto di cui all'articolo 640-*bis* c.p., per avere tratto in inganno, con artifizi e raggiri, la Giunta comunale di Cairo Montenotte e i competenti uffici della Regione

Liguria, ignari che la domanda di finanziamento riguardasse tratti di strada di proprietà privata e che la finalità del progetto non fosse riconducibile ad un progetto di filiera agricola o forestale. Il processo è allo stato in corso.

Il 25 novembre 2024 la Regione Liguria ha avviato il procedimento di restituzione del contributo erogato, che non sarebbe ancora avvenuta.

Nel territorio del Comune di Cairo Montenotte, in frazione Ferrania, insiste una strada vicinale denominata "*Strada Ferranietta-Cisa*" collegante la Strada Provinciale n. 36 Bragno-Ferrania con la Riserva Regionale dell'Adelasia, la quale consente l'accesso ad un percorso vita, ai fondi confinanti e ad altri fondi siti nella valle del Rio Ferranietta.

Espone il requirente che, sebbene le citate deliberazioni della Giunta indicassero l'intervento come riferito a strada "*vicinale ad uso pubblico*", come definita in tutti gli elaborati progettuali presentati al Comune e alla Regione, sarebbe emerso che la stessa fosse, per una parte, di proprietà privata; in particolare, il titolare dei fondi confinanti di proprietà privata sarebbe lo stesso Serafini, genero del Lambertini. Gli esiti dei sopralluoghi confluiti nell'esposto segnalerebbero l'interdizione della strada al transito veicolare attraverso l'apposizione di una sbarra e di un apposito cartello di divieto, situazione che sarebbe stata confermata dagli esiti delle indagini condotte dalla Procura Europea.

L'attore riferisce che "*L'intervento edilizio non è stato realizzato sul sedime della strada vicinale ad uso pubblico, "Ferranietta - Cisa", bensì ha interessato:*

*- un tratto di strada insistente su proprietà privata di Serafini, per una lunghezza di circa 165 mq* (rectius, 165 mt)*, tra i mappali 49 e 45 del foglio 56, che dopo i lavori è stato chiuso con una sbarra ed un cartello stradale di*

*divieto di transito.*

*- un ulteriore tratto di strada lungo circa 75 metri, sempre all'interno della proprietà di Serafini (tra i mappali 40 e 43 del foglio 56), che si dirama dalla strada vicinale e conduce alla proprietà di POSTORINO Luca e che costituisce una sorta di "rampa" di discesa a tale proprietà, chiusa con cancellata e si ricollega con una strada carrabile a servizio della sua abitazione.*

*La parte di strada interessata dei lavori, inoltre, ultimato l'intervento edilizio, veniva chiusa con un cancello impedendone il transito a persone diverse dai residenti vanificando definitivamente l'interesse pubblico per il quale il finanziamento era stato concesso (dalla richiesta di rinvio a giudizio della procura europea)*".

La Procura osserva a titolo esemplificativo che nella relazione descrittiva la strada oggetto di intervento viene interamente classificata come vicinale ad uso pubblico, senza alcuna specificazione o chiarimento in merito all'insistenza di tratti di strada di proprietà di Serafini e di interesse esclusivamente privato; nella tabella riportante l'elenco dei terreni di proprietà dei frontisti non vengono indicati i mappali 45 e 50 (*rectius*, 45 e 40) del foglio 56, confinanti con tali tratti di strada ed entrambi di proprietà di Serafini, bensì unicamente le particelle confinanti con il tracciato catastale della strada vicinale; nella planimetria catastale, inoltre, gli stessi mappali 40 e 45 del foglio 56 non vengono indicati con la colorazione prevista a legenda tra i "*mappali confinanti di proprietà privata*", bensì risultano bianchi; gli stralci cartografici della planimetria di inquadramento urbanistico contengono inesattezze od omissioni che sarebbero state realizzate *ad hoc* per celare la natura privata dei fondi interessati dall'opera. Infine, viene addotta come esempio la circostanza che nelle tavole

02 e 03 (planimetria catastale e planimetria di progetto), oltre il punto in cui la rampa si dirama dalla strada vicinale Ferranietta-Cisa, questa viene falsamente indicata come "*altre strade vicinali di accesso ai fondi*" quando in realtà terminerebbe con una rampa di discesa a proprietà privata.

Il pubblico ministero, riferite le difese dei convenuti Pelizza, Lo Faso e Lambertini, giunte in sede di risposta all'invito a dedurre, replica che l'imputazione di responsabilità consegue, comunque, alla tenuta di una condotta gravemente pregiudizievole in danno della Regione Liguria, raggirata in ordine all'interesse pubblico perseguito con il progetto presentato, artatamente precostituito al fine di ottenere un vantaggio privato.

In particolare, sono formulate le seguenti contestazioni:

- a Ferrando e Serafini la redazione, la sottoscrizione e il deposito in Comune di un progetto definitivo contenente informazioni false, corredato di tavole progettuali contenenti attestazioni mendaci, essendo il Serafini, in quanto proprietario dei terreni di cui ai mappali 45 e 50 (*rectius*,40) del foglio 56, l'effettivo beneficiario dell'opera;

- a Pelizza la sottoscrizione del progetto esecutivo redatto nel mese di aprile 2019 riproduttivo delle risultanze del progetto definitivo con l'omissione delle necessarie verifiche;

- a Lo Faso la redazione del documento di verifica, valutazione ed integrazione del progetto esecutivo e del certificato di regolare esecuzione dei lavori senza alcuna verifica sull'elaborato progettuale e sui relativi allegati;

- a Lambertini la sottoscrizione della richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto presentata alla Regione Liguria nella consapevolezza della presenza di un interesse privato di persona a lui legata da vincoli familiari.

Siffatte condotte sarebbero connotate dal dolo in ragione del loro carattere fraudolento e delle posizioni rispettivamente ricoperte dai convenuti, implicanti la perfetta conoscenza degli obblighi assunti in sede di trasmissione dei pareri necessari all'ottenimento delle deliberazioni della Giunta, delle autorizzazioni, della richiesta di partecipazione al bando e di accesso ai benefici.

In definitiva, la vicenda oggetto di giudizio sarebbe incentrata sulla volontaria qualificazione della strada, insistente su proprietà privata, come vicinale ad uso pubblico, in presenza di un interesse proprio dei proponenti e del sindaco.

Anna Ferrando eccepisce pregiudizialmente il difetto di giurisdizione di questa Corte per insussistenza del rapporto di servizio con il Comune di Cairo Montenotte, in quanto il suo contributo sarebbe consistito unicamente nella redazione della perizia forestale allegata al progetto definitivo dell'opera, chiesta da un soggetto privato e non dall'Amministrazione.

Nel merito, la medesima eccepisce preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 20 del 1994, sarebbe decorsa dalla data di concessione del contributo (19 febbraio 2019) o, tutt'al più, dalle date di erogazione dell'acconto (11 dicembre 2019) e del saldo (14 dicembre 2021), con conseguente estinzione dell'azione almeno per l'importo della prima *tranche* (euro 148.357,39).

Difetterebbero, inoltre, il nesso di causalità e l'elemento soggettivo.

Quanto al primo, la difesa contesta l'assunto secondo cui il carattere indebito della percezione del finanziamento dipenderebbe dalla natura privata di alcuni tratti di strada e dalla finalità di avvantaggiare il Serafini, progettista e proprietario di dette porzioni stradali. Tale assunto sarebbe smentito dalla perizia giudiziaria disposta dal G.U.P. del Tribunale di Savona, secondo cui il contributo

sarebbe stato illegittimamente erogato non già perché l'intervento finanziato con fondi pubblici fosse attinente ad alcuni mappali di proprietà privata (circostanza superflua e irrilevante ai fini dell'accesso alla misura) bensì perché la relazione descrittiva dell'intervento sarebbe stata redatta in modo generico con riferimento ai benefici che ne sarebbero derivati, in termini di efficientamento aziendale della specifica filiera, nonché affetta da una serie di carenze formali che l'avrebbero resa inammissibile.

Sarebbe, quindi, eliso il nesso di causalità tra la condotta contestata alla Ferrando (l'alterazione delle planimetrie) e il danno derivante dall'asserita indebita percezione del contributo. La dedotta mancanza di vantaggi patrimoniali per il Serafini, inoltre, minerebbe alla base l'assolvimento dell'onere probatorio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta.

Peraltro, il contributo della Ferrando al progetto definitivo sarebbe circoscritto alla redazione della "*Relazione tecnico-descrittiva relativa al progetto di filiera e alla pianificazione di terzo livello*" mentre la parte cartografica sarebbe stata interamente predisposta dal Serafini.

Non vi sarebbero, poi, contestazioni sull'uso pubblico della strada, della lunghezza di 2300 metri lineari, oggetto dell'intervento in questione, anche nei due tratti in proprietà del Serafini, i cui due mappali si estenderebbero per neppure 250 metri di lunghezza nel tratto finale. Dalla relativa cartografia si evincerebbe come gli stessi abbiano un'incidenza marginale nel confronto con la porzione pubblica. La strada in questione, oltre a costituire una delle principali connessioni di accesso al Parco Regionale dell'Adelasia, è parte integrante della rete escursionistica con una serie di sentieri che conducono all'Alta Via dei Monti Liguri, serve talune proprietà private ed aziende agricole, è inserita

negli itinerari di *mountain bike*, con il collocamento di una nuova ampia area gioco con funzione didattica naturalistica. Dall'esame delle planimetrie si evincerebbe come tale strada, nella sua parte finale, invada due porzioni di proprietà privata intestate al Serafini: limitatamente a tale parte, essa costituirebbe strada vicinale ad uso pubblico, in conformità alla qualificazione che aveva dato il Comune fin dalla delibera di Giunta di approvazione del progetto. L'uso pubblico, evidenzia la convenuta, non solo convive pacificamente con la proprietà privata ma impone all'ente locale di concorrere alla manutenzione. Quanto alla deviazione della strada sui mappali del Serafini, la difesa riporta quanto precisato dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cairo Montenotte, secondo cui "*un tratto di strada di lunghezza circa ml 100 insiste sul fg. 56 mapp.le 49 in adiacenza all'ormai inutilizzabile percorso originario della strada Ferranietta - Cisa ricompresa sulle cartografie catastali fra il mapp.le 49 e il mapp.le 32. Relativamente a detto tratto il percorso originario risulta abbandonato da ormai lungo periodo (verificabile dall'osservazione della vegetazione insistente sul tratto originario) ed il percorso di fatto, tra i mapp.li 49 e 45 transita su proprietà privata. Permane comunque l'uso pubblico anche di detto tratto che di fatto permette il collegamento della restante vicinale*". Tale circostanza sarebbe stata confermata dalla Provincia di Savona, la quale ha attestato come il passaggio sui mappali privati si sia reso necessario a seguito dell'interdizione al transito su un ponte pericolante e fosse quindi dipesa dalla necessità di non interrompere la strada. Quanto all'esistenza della sbarra a delimitazione dell'accesso, la difesa ritiene trattarsi di circostanza enfatizzata dal pubblico ministero per desumere la natura esclusivamente privata della strada.

Questa conclusione non terrebbe conto del dato di comune esperienza che nei contesti rurali la circolazione carrabile sulle strade bianche viene limitata solo a chi se ne avvale per raggiungere le proprie abitazioni e attività agricole e all'amministrazione pubblica, essendo invece sempre consentito l'accesso pedonale ai sensi dell'art. 14, ottavo e decimo comma, della L.R. n. 4 del 1999.

In definitiva, la proprietà della strada oggetto degli interventi di ripristino e miglioramento sarebbe irrilevante ai fini dell'accesso alla misura.

Dopo aver premesso che la strada Ferranietta - Cisa costituisce per la maggior parte della sua lunghezza una connessione di proprietà pubblica e solo per una piccola parte una strada vicinale ad uso pubblico, la difesa osserva che il bando per il finanziamento stabiliva che "*per quanto riguarda gli investimenti relativi alle strade, sono ammissibili solo le operazioni relative a quelle strade che danno accesso pubblico* [non proprietà pubblica] *a terreni agricoli e/o forestali e sono utilizzate prevalentemente a fini agricoli e/o forestali*", precisando che beneficiari della misura possono essere anche i "*proprietari* (…) *di terreni agricoli o forestali* e che per *aziende servite dall'infrastruttura* si intendono *i proprietari dei fondi serviti dall'infrastruttura*".

La difesa sottolinea altresì che nel "*verbale di accertamento in situ*", redatto dai funzionari regionali all'esito del sopralluogo riguardante l'intero tracciato stradale, si afferma che "*sono stati realizzati gli investimenti indicati nella domanda di pagamento, e gli stessi sono in perfetta efficienza e conformi alla concessione e alla prevista destinazione d'uso indicata nella domanda di sostegno*".

Il danno sarebbe, infine, non risarcibile, alla stregua degli artt. 1, comma 1-*bis,* della legge n. 20 del 1994 e dell'art. 1227, secondo comma, c.c., in quanto,

come asserito dalla perizia acquisita in sede penale, la domanda di ammissione al contributo non avrebbe dovuto essere accolta per l'inadeguatezza della relazione di filiera e per una serie di carenze formali.

In sostanza, i funzionari regionali sarebbero venuti meno all'ordinaria diligenza nello svolgimento delle verifiche, ciò che smentirebbe la tesi dell'inganno in cui sarebbe stato indotto l'ente erogatore.

In subordine, la difesa chiede la riqualificazione della condotta della Ferrando in termini di colpa grave con i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 1-*octies* della legge n. 20 del 1994; in ulteriore subordine, l'applicazione dell'art. 1, comma *quater* della medesima legge, in ragione del limitato apporto della condotta della propria assistita alla causazione del danno, nonché, in via ulteriormente subordinata, l'esercizio del potere riduttivo; in via istruttoria, la verificazione dello stato dei luoghi con prova testimoniale sui capitoli e con i testi indicati in comparsa; conclude, infine, per la declaratoria del difetto di giurisdizione o per il rigetto della domanda e in via subordinata come sopra riportato. Con condanna alla refusione delle spese del giudizio.

Anche Filippo Serafini, in via pregiudiziale, eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per assenza del rapporto di servizio e, nel merito, assume l'infondatezza della pretesa risarcitoria azionata per insussistenza del danno erariale, con argomentazioni in gran parte sovrapponibili a quelle spiegate dalla difesa della Ferrando.

Più dettagliatamente, il Serafini evidenzia - anche sulla base di apposita consulenza tecnica versata in atti - che la predetta strada, una via vicinale di fondovalle che rappresenta l'ingresso principale della Riserva Naturale dell'Adelasia, apparterrebbe in proprietà comune ai proprietari frontisti e sarebbe

gravata da uso pubblico pedonale e (limitatamente) carrabile.

La strada, descritta nell'ambito del Piano di Gestione della ZSC dell'Adelasia, adottato dalla Provincia di Savona nel 2023, ricadrebbe nell'ambito della "viabilità forestale", così come definita dall'articolo 3, secondo comma, lett. f), del d.lgs. n. 34 del 2018 (Testo Unico Filiere Forestali).

Per quanto riguarda la sua fruibilità e la sua accessibilità da parte del pubblico, la difesa prospetta che, sebbene delimitata da una sbarra di accesso preclusiva ai veicoli motorizzati, la strada risulterebbe liberamente percorribile dal transito non motorizzato (pedonale, ciclistico, equestre), con limitazione al solo traffico motorizzato non autorizzato.

In definitiva, la limitazione del traffico deriverebbe dalla natura stessa della strada Ferranietta quale strada forestale e non risponderebbe affatto ad un'esigenza personale del Serafini, né a quella degli altri soggetti privati frontisti e come tali comproprietari e fruitori della strada vicinale in questione.

Peraltro, l'accesso alla strada sarebbe stato precluso ai mezzi motorizzati non professionali anche in epoca anteriore all'intervento di cui si controverte.

Sotto il diverso profilo della dedotta funzionalità della strada Ferranietta rispetto alle esigenze di gestione forestale contemplate dal bando, la difesa, assume "*che I lavori … hanno permesso un miglioramento della sua transitabilità, garantendo il transito di veicoli pesanti (autocarri con legname) senza limiti di stagionalità. Anche il traffico leggero risulta avvantaggiato non essendo più necessario l'utilizzo di vetture a trazione integrale. La sistemazione della strada Ferranietta si colloca a pieno titolo nell'ambito della più generale ed ambiziosa iniziativa, avviata nel 2018, di valorizzazione del complesso forestale e naturalistico dell'Adelasia ed è funzionale alla razionalizzazione del*

*lavoro forestale contribuendo alla riduzione dei costi di trasporto del legname.*"

Secondo il Serafini, la corrispondenza con l'interesse perseguito dal P.S.R. sarebbe, peraltro, confermata dall'Ispettorato Agrario Regionale nel verbale di accertamento di cui si è già dato conto.

Le "*imprecisioni*" riscontrabili nel progetto presentato, consistenti nell'erronea marcatura di due mappali, sarebbero in concreto del tutto prive di rilevanza ai fini dell'ipotizzata falsa rappresentazione della realtà e non spiegherebbero nessuna influenza sull'ammissione del progetto al finanziamento.

Il nesso causale sarebbe, comunque, interrotto dalla successiva attività di valutazione sull'ammissibilità del progetto svolta dai competenti funzionari della Regione Liguria.

Del resto, la mancata indicazione della campitura sui mappali 40 e 45 del foglio 56 sarebbe stata ben visibile a chiunque avesse visionato il progetto, per cui, qualora lo avesse ritenuto opportuno, l'esaminatore avrebbe potuto eseguire approfondimenti istruttori, fare richiesta di documentazione integrativa al convenuto o, in alternativa, respingere la domanda di finanziamento.

Qualora le carenze riscontrate fossero ritenute rilevanti ai fini dell'ammissibilità della domanda, stante la sussistenza di un contributo causale da parte di altri soggetti, non evocati dalla Procura, la difesa chiede che sia disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi oppure, in alternativa, sia imputata al convenuto la sola quota parte del danno a lui ascrivibile.

Subordinatamente, il Serafini assume che difettino anche i presupposti che connotano l'elemento soggettivo qualificato richiesto dall'articolo 1, primo comma, della legge n. 20 del 1994.

In via di estremo subordine, il medesimo chiede l'esercizio del potere riduttivo.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Anche Susanna Pelizza, dopo essersi diffusamente soffermata sulla data effettiva di sottoscrizione del progetto esecutivo (novembre 2019), che divergerebbe da quella ipotizzata dalla Procura (aprile 2019), eccepisce il difetto della giurisdizione contabile, adducendo che a quella data sarebbe già cessato il rapporto di servizio con l'amministrazione comunale nel cui apparato organizzativo non sarebbe stata più inserita, non essendo, quindi, né investita di poteri di controllo né, conseguentemente, onerata dell'attività di verifica del progetto definitivo. Nel merito, la difesa contesta la catena causale prospettata dal pubblico ministero secondo cui, se la convenuta avesse sottoposto a rigoroso vaglio critico tutti gli elaborati del progetto definitivo, ne avrebbe riscontrato i vizi e le lacune e, ragionevolmente, avrebbe potuto determinare l'arresto dell'intervento stesso e della liquidazione del finanziamento, impedendo così la percezione indebita del contributo pubblico.

Sarebbe, inoltre, assente ogni profilo di dolo, tanto diretto quanto eventuale, del quale non sarebbe stata fornita la prova da parte dell'attore, secondo il criterio della "*preponderanza dell'evidenza*" o del "*più probabile che non*".

Sarebbe comunque irrilevante l'ipotizzato apporto causale della Pelizza all'evento-danno, che sarebbe stato provocato, invece, dall'ipotizzata falsità del progetto definitivo. Le falsità contestate, la qualificazione mendace della natura della viabilità, la rappresentazione cartografica alterata e l'indicazione di un inesistente progetto di filiera agro-forestale sarebbero tutte proprie del progetto definitivo e non sarebbero state introdotte al momento della firma dell'esecutivo.

La convenuta sottolinea, inoltre, come la funzione del progetto esecutivo sia quella di tradurre in termini precisi e in modalità cantierabile le scelte operate con il progetto definitivo, senza modifiche sostanziali alla qualità e alla quantità delle opere, salve le eccezioni di legge.

Alla luce di ciò, l'autore del progetto esecutivo non sarebbe tenuto a ripercorrere l'istruttoria già svolta in sede di progetto definitivo, essendo incontestato, in fattispecie, che questo non fosse apparentemente affetto da lacune o vizi macroscopici rilevabili dall'esame degli elaborati che lo costituivano, come dimostrerebbe l'ammissione al finanziamento da parte degli uffici regionali.

Il progetto definitivo sarebbe, in ogni caso, conforme allo stato di fatto della viabilità e le discordanze catastali sarebbero irrilevanti.

Anche la Pelizza evidenzia, infine, l'incontroversa e formalmente riconosciuta natura pubblica dell'uso della strada, con argomentazioni identiche a quelle degli altri convenuti, nonché la marginalità dell'intervento sul tratto di proprietà privata, il quale, essendo un raccordo laterale di breve estensione verso un fondo privato, rientrerebbe nella normale logica esecutiva di un progetto viario. Comunque, detto intervento (pari al 3,26% dell'intervento complessivo) non inficerebbe la qualificazione del progetto rispetto alle finalità del finanziamento dal momento che un raccordo di tale entità non muterebbe la natura né la destinazione di un'opera dedicata all'adeguamento di una via vicinale ad uso pubblico al servizio di fondi agricoli e forestali, della Riserva Regionale dell'Adelasia e dell'acquedotto comunale.

Ciò sarebbe dirimente anche sotto il profilo soggettivo, escludendo tanto il dolo richiesto per la sussistenza del reato contestato quanto qualsiasi forma di negligenza grave.

La Pelizza sarebbe poi esente da qualsiasi responsabilità in merito alle sbarre metalliche insistenti sul tracciato oggetto dell'intervento per essere le stesse estranee al progetto e installate l'una (insistente sul tratto appartenente al Serafini, mappale 43-49, foglio 56) in epoca antecedente alla presentazione del progetto definitivo e l'altra (collocata all'inizio del tratto stradale oggetto dell'intervento) nel corso dei lavori su iniziativa dell'impresa esecutrice, "*per il tempo strettamente necessario*" alla loro esecuzione.

Successivamente, con ordinanza comunale del 14 novembre 2020, la chiusura della strada sarebbe stata prorogata mentre la segnaletica "*Circolazione consentita ai mezzi autorizzati L.R. 4/1999*" sarebbe stata installata tra il 15 maggio 2021 e il 9 luglio 2021, su iniziativa del Serafini.

La Pelizza, quindi, non avrebbe rivestito alcuna funzione nell'organizzazione comunale al momento dell'installazione delle due sbarre né avrebbe avuto titolo o possibilità materiale o responsabilità gestionale per intervenire su tali vicende.

La convenuta conclude, relativamente al merito, per il rigetto della domanda per insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, nonché per insussistenza del nesso causale tra la condotta e il danno; in via subordinata, nell'ipotesi di riqualificazione dell'elemento soggettivo, per il rigetto della domanda per mancanza della colpa grave; in ulteriore subordine, per l'esercizio del potere riduttivo; in ogni caso per l'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità solidale con gli altri convenuti ovvero, in via ulteriormente subordinata, per la limitazione della solidarietà alla sola quota di responsabilità direttamente e causalmente riconducibile alla sua condotta e, comunque, con determinazione delle quote personali, anche ai fini dell'eventuale rivalsa. Con vittoria di spese,

competenze e onorari di difesa.

Maurizio Lo Faso precisa che il contributo per cui è causa non sarebbe stato revocato essendo stato il relativo procedimento solamente avviato sulla base del parallelo procedimento penale; pertanto, il dedotto danno erariale sarebbe una mera ipotesi che renderebbe inammissibile l'azione avviata.

Nel merito, il convenuto assume di essere estraneo alla partecipazione al disegno criminoso volto a beneficiare di un contributo indebito, ciò che emergerebbe sia dalla scansione temporale della vicenda che dalla ricostruzione fattuale della stessa.

Il medesimo sottolinea, infatti, di essere stato nominato R.U.P. con determinazione dirigenziale n. 13 del 6 dicembre 2019 e, quindi, successivamente a qualsiasi possibile ulteriore determinazione relativa all'ammissione dell'opera al finanziamento.

Le integrazioni al progetto esecutivo poste in essere erano necessarie al fine di avviare le procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto esecutore e non per ottenere il contributo che era già stato concesso e parzialmente liquidato ancora prima della sua nomina a R.U.P.

Non corrisponde a verità che il convenuto non avrebbe effettuato alcuna verifica sugli elaborati progettali e sui documenti allegati: tale accusa sarebbe smentita dalla circostanza che, con provvedimento del 19 dicembre 2019, il medesimo avrebbe verificato e successivamente validato il progetto a condizione che lo stesso fosse assoggettato all'acquisizione dei pareri e dei nulla osta ritenuti vincolati.

Ininfluente ai fini dell'ammissione dell'opera al contributo sarebbe stato il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 15 ottobre 2020, attestante

unicamente la corrispondenza di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, valutazione confermata nel già menzionato verbale del Settore Ispettorato Agrario Regionale del 29 settembre 2021.

Quanto all'elemento soggettivo, la deduzione del dolo sarebbe erronea in quanto basata su una fallace interpretazione delle norme applicabili in materia di strade pubbliche.

In via di strettissimo subordine, la difesa prospetta che qualora dovesse essere accertata una qualsiasi responsabilità in capo al convenuto, la medesima non potrebbe essere ascritta a titolo di dolo bensì a titolo di colpa, con conseguente esercizio del potere riduttivo.

Il convenuto conclude, pertanto, in via pregiudiziale, per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda azionata nei suoi confronti; nel merito, per il rigetto della stessa; in via subordinata per l'applicazione del potere riduttivo.

Paolo Lambertini eccepisce la nullità dell'atto di citazione derivante dalla nullità della notificazione dell'invito a dedurre effettuata mediante invio di copia cartacea senza l'attestazione di conformità all'originale da cui sarebbe stato estratto. L'atto di citazione sarebbe, inoltre, nullo per la mancata corrispondenza con l'invito a dedurre e l'omessa considerazione delle deduzioni difensive: infatti, mentre nell'invito era stato prospettato che la Regione Liguria avesse già revocato il finanziamento, nell'atto di citazione è stato sostenuto il mero avvio del relativo procedimento; inoltre, non sono riportate le argomentazioni addotte dall'invitato a dedurre e le ragioni per cui si sia ritenuto di discostarsene.

Nel merito, l'azione sarebbe infondata per assenza degli elementi strutturali

dell'illecito contabile (condotta antigiuridica, elemento soggettivo e danno patrimoniale).

Il progetto avrebbe perseguito, infatti, le previste finalità di pubblico interesse enucleate nelle deliberazioni della Giunta comunale posto che la strada, pur essendo stata limitata nel transito veicolare da una sbarra collocata successivamente all'esecuzione dell'opera, è accessibile a tutti i pedoni e i cicloamatori.

L'opera avrebbe migliorato l'accessibilità ai terreni agricoli e forestali come previsto dal bando del P.S.R., soddisfacendo gli obiettivi originari (e cioè il miglioramento dell'efficienza economica e dell'accessibilità per i fondi agricoli e forestali e l'assicurazione del pubblico passaggio).

Né si potrebbe contestargli la sottoscrizione della domanda di finanziamento in qualità di rappresentante legale dell'ente - peraltro prescritta dalla procedura di ammissione al finanziamento - non trovando applicazione nella specie l'obbligo di astensione di cui all'art. 78, secondo comma, del TUEL.

Anche qualora si ravvisasse una violazione di siffatto obbligo mancherebbe comunque il danno, stante l'importanza di ottenere finanziamenti pubblici per il perseguimento di finalità di interesse comune per la comunità amministrata e l'assenza di contestazioni sulle deliberazioni di Giunta che hanno approvato il Progetto.

In ogni caso, il Lambertini chiede l'applicazione della scriminante politica di cui all'art. 1, comma 1-*ter*, della l. n. 20 del 1994, come modificato dalla l. n. 1 del 2026.

Sotto il profilo soggettivo, non sussisterebbe affatto il dolo, in quanto il sindaco non avrebbe avuto alcun coinvolgimento diretto nella progettazione o nell'esecuzione dell'intervento ma si sarebbe limitato a dare attuazione alle

deliberazioni adottate dalla Giunta.

Non vi sarebbe alcuna prova di un intento fraudolento da parte del medesimo né risulterebbe dimostrata l'intenzione di favorire interessi privati.

Comunque, il Lambertini non sarebbe responsabile dell'omessa individuazione della natura privata di una porzione della strada oggetto dell'intervento, in quanto questa circostanza non sarebbe stata evidente né direttamente rilevabile attraverso la documentazione presentata**.** Neppure sarebbe provato che il convenuto conoscesse la discrepanza tra la strada vicinale e le porzioni di terreno private; conseguentemente, non gli potrebbe essere imputato un comportamento fraudolento o dannoso per l'ente pubblico solo in ragione del rapporto di affinità con uno dei progettisti.

Difetterebbe anche la colpa grave, attesa la competenza esclusivamente dirigenziale sulle scelte gestionali, salvo che non vi sia un diretto coinvolgimento del sindaco.

Anche il danno patrimoniale sarebbe insussistente perché, sebbene il transito veicolare sia limitato da una sbarra non autorizzata dal Comune o dal Sindaco, la strada é ancora accessibile a piedi e in bicicletta e, soprattutto, mantiene la sua funzione di viabilità agricola e forestale, permettendo l'accesso ai terreni tramite mezzi autorizzati.

Formulata, infine, istanza di riduzione di cui all'art. 1, comma 1-*octies*, della legge n. 20 del 1994, la difesa conclude, pertanto, per la declaratoria della nullità della citazione e, comunque, per il rigetto della domanda; in via estremamente gradata e salvo gravame, per la riduzione dell'addebito posto a carico del convenuto ai sensi dell'art. 1, comma 1-octies, della l. n. 20/1994. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

All'udienza del 21 maggio 2026, le parti hanno sviluppato ulteriormente le proprie argomentazioni e deduzioni, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio concerne un'ipotesi di responsabilità amministrativa, ascritta ai convenuti in via solidale in ragione del prospettato elemento soggettivo doloso delle condotte foriere di danno, connessa al finanziamento a fondo perduto concesso al Comune di Cairo Montenotte dalla Regione Liguria a valere su fondi comunitari che, secondo la Procura, sarebbe stato indebitamente percepito ed utilizzato per perseguire vantaggi privati.

2. Devono pregiudizialmente scrutinarsi le eccezioni di difetto di giurisdizione, sollevate dai convenuti Ferrando, Serafini e Pelizza, basate sulla dedotta insussistenza del rapporto di servizio, per essere i primi due del tutto estranei all'amministrazione comunale e la terza non più dipendente della stessa alla data in cui sarebbe stato effettivamente firmato il progetto esecutivo.

Tali eccezioni non colgono nel segno.

Come è noto, è ormai pacifico che per potere configurare il rapporto di servizio è sufficiente "*anche la relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'iter procedimentale o nell'apparato organico dell'ente, tale da rendere il primo compartecipe dell'attività amministrativa del secondo*" (Cass., SS.UU., 12 aprile 2012 n. 5756).

In particolare, la giurisdizione erariale è stata riconosciuta nei confronti del professionista che abbia svolto attività strumentale al rilascio, da parte della pubblica amministrazione, di finanziamenti pubblici in favore di terzi (*ex*

*pluribus,* Sez. App. III, 23 marzo 2016 n. 114, confermata, in punto di giurisdizione da Cass. SS.UU., 5 giugno 2018 n. 14436).

Pertanto, la giurisdizione del giudice adito sussiste anche nei confronti di Ferrando e Serafini, seppure non organicamente inseriti nella struttura comunale, in quanto autori del progetto definitivo e della relazione tecnica descrittiva, senza i quali il finanziamento regionale non sarebbe stato concesso.

Non è condivisibile l'assunto secondo cui la Ferrando si sarebbe limitata a redigere la perizia forestale, dal momento che basta il mero esame estrinseco dei documenti in questione per accertare che trattasi di elaborati riferibili indifferenziatamente ad entrambi i sottoscrittori. Del resto, sono proprio costoro a dare atto nella nota di trasmissione all'ente locale del progetto definitivo che "*L'elaborato progettuale è stato redatto da entrambi i progettisti per interesse privato e valorizzazione sistemica dell'area anche nell'ottica della fruizione didattica, turistico – ricreativa dell'area della riserva inserita nella rete natura 2000 ad alta valenza naturalistica e biodiversità"* (Annotazione di Polizia Giudiziaria stilata dalla Regione Carabinieri Forestale "Liguria" – Nucleo di Cairo Montenotte, in atti, pag. 22, d'ora in avanti Annotazione).

Quanto alla Pelizza, dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Cairo Montenotte ed autrice del progetto esecutivo, parimenti indispensabile all'ottenimento del contributo, del tutto ininfluente si palesa la circostanza che, successivamente alla redazione di tale elaborato, ella abbia cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Cairo Montenotte.

Nella deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 7 febbraio 2020 si dà, infatti, atto che il progetto esecutivo, datato aprile 2019, è stato "*redatto dall'ing. Susanna Pelizza*" ed integrato delle parti mancanti, riguardanti i

"*vincoli di natura paesaggistica, idrogeologica ed infine relativo alle acque pubbliche*" dall'ing. Lo Faso.

Inoltre, a pag. 62 della citata Annotazione si legge che presso il "*Comune di Cairo Montenotte sono stati acquisiti i documenti sopra elencati anche in formato cartaceo i quali, a differenza di quelli digitali, riportano sul cartiglio sia il timbro che la firma manuale della PELIZZA*".

Il Collegio osserva, peraltro, che dalla stessa Annotazione risulta che ancora in data 16 novembre 2019 la Pelizza abbia inviato al Serafini il file della relazione descrittiva del progetto esecutivo con alcune modifiche suggerite e che *"il file pdf presente nella cartella <91 Strada Ferranietta> nella chiavetta di Pelizza, risalente all'aprile 2019, è già nella versione definitiva quanto al contenuto*" (pag. 69).

Le eccezioni di difetto di giurisdizione sono, dunque, infondate.

3. Parimenti deve concludersi in merito all'eccezione, sollevata dal Lambertini, di nullità dell'atto di citazione derivante dalla nullità dell'invito a dedurre, a sua volta causata dall'irregolarità della relativa notificazione, nonché dalla mancata corrispondenza dell'atto introduttivo con l'invito a dedurre e dall'omessa effettiva considerazione delle deduzioni dell'odierno convenuto.

Quanto al primo dei prospettati motivi di nullità, il collegio ritiene sufficiente richiamare il principio della strumentalità delle forme consacrato nell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. - applicabile al processo contabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 7, secondo comma, c.g.c. in quanto espressione di principi generali - secondo cui "*La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato*". La presentazione delle deduzioni difensive e la successiva costituzione del convenuto hanno sanato, con efficacia *ex*

*tunc,* qualsiasi nullità della notificazione dell'invito a dedurre e, conseguenzialmente, dell'atto di citazione, avendo ciascun atto raggiunto il proprio scopo.

L'eventuale nullità della notificazione dell'invito di cui all'art. 67 c.g.c. non ha, in sostanza, pregiudicato il diritto di difesa del Lambertini.

Tale diritto non appare essere stato inciso nemmeno dalla pur sintetica esposizione delle ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni difensive, che la parte privata qualifica come omessa effettiva considerazione delle medesime.

Osserva, al riguardo, il Collegio che le specifiche nullità dell'atto di citazione sono quelle che si rinvengono negli artt. 86 e 87 c.g.c., tra le quali non potrebbe, in ogni caso, essere sussunta l'ipotesi di omessa valutazione delle argomentazioni spiegate dal prevenuto.

Quanto alla lamentata mancata corrispondenza della citazione con l'invito a dedurre, basti rilevare che la fattispecie è sanzionata con la nullità esclusivamente qualora sia riscontrabile tra i fatti di cui all'art. 86, secondo comma, lett. e) ("*l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusion*i") e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, essendo peraltro l'eventuale revoca del contributo irrilevante per le ragioni che di seguito si esporranno.

L'eccezione è, pertanto, rigettata e può passarsi all'esame del merito.

4. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla Ferrando, prospettando che essa sarebbe decorsa dalla data di concessione del contributo o, a tutto voler concedere, dalle date di erogazione rispettivamente dell'acconto e del saldo.

Anche tale eccezione è infondata.

Dalla previsione dell'art. 2935 c.c., secondo cui "*La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*", consegue che la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento presupponga un danno certo, concreto ed attuale, caratteri non configurabili in presenza di un mero provvedimento di ammissione al contributo, solo potenzialmente idoneo a provocare un pregiudizio patrimoniale in capo al concedente.

Neppure può invocarsi la regola della decorrenza della prescrizione dalla data dell'effettivo esborso a carico delle pubbliche finanze, contenuta nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, alla cui stregua "*il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato*" (SS.RR. 5 settembre 2011 n. 14/2011/QM), poiché nella fattispecie non si verte in tema di danno indiretto.

Il caso riguarda vicende fraudolente realizzate mediante artefici e raggiri diretti ad attestare in modo fittizio la sussistenza delle condizioni richieste per l'accesso al finanziamento pubblico, in realtà non ricorrenti: si è, quindi, in presenza di un occultamento doloso del fatto dannoso posto in essere con condotte attive, che comporta la decorrenza del termine prescrizionale dalla data della sua scoperta e cioè da quella del decreto di rinvio a giudizio, depositato il 23 settembre 2024.

L'atto di citazione è stato depositato il 15 gennaio 2026. Quindi il termine prescrizionale è stato palesemente rispettato.

5. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che ora si espongono.

5.1. Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C (2015) 6870 del 6 ottobre 2015, nell'ambito della valutazione delle esigenze individua, tra i bisogni, il "*Miglioramento e razionalizzazione di infrastrutture agricole e forestali (...)*" constatato che "*Le infrastrutture viarie esistenti, spesso ostacolano e talvolta impediscono, la diffusa meccanizzazione delle operazioni colturali in campo agricolo e forestale (...)*" e ravvisata "*l'esigenza di sostenere ulteriormente la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture collettive a servizio delle attività agricole e forestali per un adeguato accesso ai terreni*".

Per quanto concerne la sottomisura 4.3 (*Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura*), nel Programma si osserva che "*Il recupero alle attività agricole e forestali di aree abbandonate o sottoutilizzate, nonché l'introduzione nell'ambito produttivo di macchine e attrezzature di maggiori dimensioni collegate sia ad esigenze di maggior produttività che, sempre più spesso, al miglioramento delle condizioni e della sicurezza sul lavoro, portano alla necessità di sviluppare le infrastrutture stradali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali sia in termini di nuove strade che di adeguamenti per quelle già esistenti*". Di conseguenza, "*Il tipo di operazione persegue (...) l'obiettivo di migliorare l'efficienza economica aziendale attraverso la costruzione o l'adeguamento delle infrastrutture per l'irrigazione e per l'accessibilità ai terreni agricoli e forestali a fini produttivi*".

5.2. La delibera della Giunta regionale n. 1210 del 28 dicembre 2017, concernente il "*Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 4.3*

*"Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura"*, all'Allegato A, disciplina le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 4.3, esplicitando che la sottomisura in questione - i cui beneficiari possono essere, oltre agli enti pubblici, anche "*i partenariati misti pubblico/privati tra gli enti pubblici e i soggetti privati pertinenti per tipo di operazione*" - "*persegue l'obiettivo di migliorare l'efficienza economica aziendale attraverso la costruzione o l'adeguamento delle infrastrutture per l'irrigazione e per l'accessibilità ai terreni agricoli e forestali a fini produttivi*".

Quanto alle condizioni di ammissibilità degli investimenti, l'Allegato A prevede che questi "*possono riguardare esclusivamente infrastrutture per l'irrigazione e per l'accessibilità ai terreni agricoli e forestali a fini produttivi. In questo quadro, sono ammissibili le spese relative a: a) la costruzione, o l'adeguamento alle esigenze di transito o di regimazione delle acque, delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali; b) la costruzione, o il miglioramento al fine di contenere la dispersione idrica, di invasi, vasche di accumulo e acquedotti per l'irrigazione o per uso zootecnico; o con funzioni antincendio in combinazione con la funzione irrigua*". Lo stesso Allegato A precisa che "*Gli investimenti relativi alle infrastrutture non riguardano singole imprese o singoli proprietari di terreni, ma si riferiscono a una pluralità di essi; il proprietario/gestore deve garantire l'accessibilità a tutti gli utenti potenziali dell'infrastruttura costruita o adeguata in quanto infrastruttura al servizio di una moltitudine di imprenditori e non solo di quelli che promuovono l'investimento*". Stabilisce, inoltre, che "*Al fine di garantire la stabilità delle operazioni come richiesto dall'art.71 del regolamento 1303/2013 gli*

*investimenti realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di destinazione d'uso per la durata di: a. 10 anni per i beni immobili; (...)*".

Sono esclusi dal finanziamento gli investimenti destinati alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Per le infrastrutture per l'accesso ai terreni agricoli o forestali, sono dettate specifiche condizioni di ammissibilità. In particolare, "*per quanto riguarda gli investimenti relativi alle strade, sono ammissibili solo le operazioni relative a quelle strade che danno accesso pubblico a terreni agricoli e/o forestali e sono utilizzate prevalentemente a fini agricoli e/o forestali. (...) L'adeguamento delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali deve avvenire in funzione delle esigenze di transito per le macchine agricole e/o forestali, della sicurezza o della regimazione delle acque per prevenire il ruscellamento. Limitatamente alle strade forestali vigono le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", con particolare riferimento all'art. 14 "Strade ed altre infrastrutture forestali". In tal senso per strade forestali si intendono le vie di penetrazione permanenti, con fondo stabilizzato, finalizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività selvicolturale. Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato e di ridurre i costi degli interventi selvi-colturali. Sulle strade forestali è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubbliche funzioni. È ammissibile la sola viabilità forestale permanente tecnicamente definita "principale" secondo la classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007) ossia che svolge*

*funzioni sia di avvicinamento e penetrazione, sia di raccolta, facilitando di fatto l'accesso al bosco da parte di chi lavora e consentendo l'asportazione del legname. Comprende le strade e le piste camionabili nonché le strade trattorabili a fondo stabilizzato*".

Per quanto di interesse in questa sede, l'Allegato A stabilisce, infine, che "*La domanda, inoltre, deve essere corredata, a pena di non ammissibilità dello specifico intervento, Per quanto riguarda le strade forestali: Piano di manutenzione previsto dall'art. 14 della l.r. n. 4/1999 "norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", di durata pari almeno a 10 anni decorrenti dalla data di pagamento dello stato finale*".

5.3. Nella deliberazione n. 51 del 18 marzo 2018, recante l'approvazione del progetto definitivo "*Miglioramento delle strade di accesso ai terreni agricoli e forestali della Valle del rio Ferranietta e della Riserva regionale dell'Adelasia"* e l'indirizzo per la partecipazione al "*Bando P.S.R. - Piano sviluppo rurale 2014 - 2020 Regione Liguria – Misura 4.3.*", così come nella successiva deliberazione n. 21 del 7 febbraio 2020, di approvazione del progetto esecutivo, la Giunta comunale prende atto che: "*la strada vicinale di uso pubblico denominata "Ferranietta – Cisa" è una strada bianca che (...) fa parte della rete escursionistica REL (...) è utilizzata per l'accesso alle captazioni idriche a servizio del civico acquedotto comunale (...) rappresenta l'unica via di accesso ad alcune abitazioni rurali; la suddetta viabilità risulta versare in grave stato di degrado e necessita di urgenti interventi di manutenzione della sede stradale, della regimazione delle acque superficiali e di sistemazione del movimento franoso evidenziatosi lungo il percorso*". Nella deliberazione n. 51 del 2018, la Giunta dà altresì atto che il progetto definitivo "*è stato redatto su*

*incarico dei soggetti privati utilizzatori della strada vicinale e che lo stesso viene ceduto a titolo gratuito al Comune di Cairo Montenotte ai fini di promuovere la presentazione di istanza a valere sul bando PSR – Piano Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – Regione Liguria - sottomisura 4.3*". Nell'adottare entrambe le deliberazioni in questione, sono state considerate le seguenti circostanze: "*il miglioramento della strada in argomento risulta prioritario nell'ottica dell'accesso e fruizione alla riserva "Adelasia" e di una gestione sostenibile e duratura del territorio della rete natura 2000; in ragione dell'uso pubblico della strada vicinale vi sono obblighi manutentivi in capo al Comune di Cairo Montenotte, il quale è anche in solido responsabile per danni a terzi derivanti da incuria manutentiva; si configura una sinergia pubblico-privato rispetto il mantenimento della funzionalità e sicurezza della viabilità*". Sulla base di siffatte valutazioni, la Giunta ha ravvisato l'"*interesse pubblico per la richiesta di contributo sulla sottomisura 4.3 del PSR con finanziamento pari al 100% della spesa ammissibile per gli Enti pubblici*".

5.4. Il progetto definitivo, sostanzialmente riprodotto da quello esecutivo, nel capitolo dedicato alla "*Descrizione dell'intervento in progetto*" illustra quattro direttrici principali sintetizzabili nello "*sfalcio della vegetazione*", nella "*regimazione delle acque*", nel "*miglioramento e manutenzione della sede stradale*" e nella "*sistemazione della frana*", cui è palesemente estraneo ogni profilo progettuale di filiera agricola o forestale, con ciò difettando qualsiasi rappresentazione della finalizzazione ad attività produttive cui è preordinato il finanziamento regionale.

5.5. Nella domanda di aiuto n. 10884 presentata il 14 marzo 2018 si assume, invece, un uso prevalentemente forestale dell'area oggetto di intervento. La

sezione dedicata ai "*Requisiti soggettivi*" riporta, infatti, il segno di spunta (indicato con la lettera *x*) alle righe "*Operazioni realizzate nell'ambito di progetti di filiera agricola o forestale*", "*Progetti di recupero di terreni agricoli*", "*Progetti di recupero di terreni forestali sottoutilizzati o abbandonati*". Nella "*Descrizione dell'iniziativa progettuale*" alla voce "*Criteri di selezione*" si fa riferimento ad un "*intervento di miglioramento pubblico-privato su strada d` accesso a fondi forestali inseriti in un'area SIC di circa 1000 Ha. Risultano interessate dall` intervento anche tre aziende agricole oltre i frontisti privati*" e si rinvia ad un elenco allegato per l'individuazione delle particelle interessate. Per quanto concerne il recupero dei terreni agricoli e forestali, nell'apposita sezione si evidenzia che "*L'intervento di miglioramento della viabilità risulta strategico e prioritario nell'ottica di un recupero funzionale dei fondi agricoli e di successiva pianificazione di terzo livello sull'area forestale ad elevata biodiversità e con predominanza di faggeta oligotrofica. Tramite strade secondarie o sentieristica collegate alla strada oggetto d'intervento verrà dato accesso e fruibilità alla parte medio alta della riserva dell'Adelasia, interventi di valorizzazione della componente forestale quale il recupero di piante schiantate e/o compromesse dagli ingenti danni da gelicidio potranno avvenire solo a seguito del recupero e miglioramento della sede stradale in oggetto*". Per quanto riguarda, invece, la filiera agricola o forestale, la domanda indica che "*Trattasi di progetto collegato prevalentemente alla filiera forestale, nell'ottica di una successiva pianificazione di terzo livello sull'area forestale di oltre 1000 Ha di superfice, risulterebbe fondamentale il recupero della strada del rio Ferranietta al fine di poter intervenire con operazioni selvicolturali di miglioramento forestale e/o taglio di utilizzazione. L'intervento in oggetto e la*

*pianificazione porterebbero ad una valorizzazione sistemica della Riserva dell'Adelasia a livello di fruizione turistica e della filiera del legno ed utilizzo di risorse locali ad oggi non sfruttabili per mancanza di adeguata viabilità. I tagli e utilizzazioni seguendo una corretta pianificazione forestale permetterebbero l'utilizzo sostenibile del legname sia da opera che come biomassa aumentando la valenza economica dell'area e nel contempo valorizzandone e preservandone la biodiversità legata alla rete Natura 2000.*"

Risulta, tuttavia, che alla data di presentazione della domanda di aiuto "*il Comune di Cairo Montenotte non aveva neppure la disponibilità del patrimonio boscato cui viene successivamente fatto espresso riferimento nella relazione integrativa: i terreni della Riserva Regionale dell'Adelasia, di proprietà della Provincia, venivano affidati al comune giusta convenzione stipulata tra i due enti soltanto in data 27.06.2018. La gestione del patrimonio boscato veniva successivamente affidata dal Comune di Cairo Montenotte, a seguito di procedura di gara avviata in data 29.07.2018, con contratto di appalto siglato in data 02 marzo 2019. Per la pianificazione dei tagli è stato prodotto un "Piano Triennale di Gestione Forestale" che, tuttavia, non rientra tra gli strumenti normativi previsti, non è stato approvato dalla Giunta Regionale e, soprattutto, non ha previsto l'individuazione puntuale della viabilità forestale, né tantomeno l'uso della strada vicinale Ferranietta-Cisa per l'esbosco dei prodotti*" (Annotazione, pagg. 75 e 76, enfasi dell'estensore).

5.6. Solo a seguito di apposita richiesta dell'Ispettorato Agrario, il 10 ottobre 2018, il Comune di Cairo Montenotte ha inviato la "*Relazione tecnica descrittiva ad integrazione del progetto di filiera/pianificazione di terzo livello*", la quale considera il recupero della strada oggetto della domanda di

finanziamento necessario per il collegamento e il trasporto del materiale legnoso alla strada comunale e provinciale e alle piste forestali sia preesistenti che di nuova costruzione per la pianificazione del territorio boscato. Il documento dà atto che il Comune di Cairo Montenotte "*quale soggetto beneficiario ha da poco stipulato una convenzione con la Provincia di Savona per la gestione della Riserva dell'Adelasia*" (datata 27 giugno 2018, cfr. Annotazione, cit.), evidenziando che tale gestione "*permetterà di valorizzare il complesso territorio comunale boscato coincidente approssimativamente con il bacino idrografico del Rio Ferranietta è intenzione dell'Amm.ne predisporre e attuare il Piano di assestamento di terzo livello ex novo per produrre il Piano degli interventi forestali atto a programmare come da normativa regionale DGR 1158/ 2016 le utilizzazioni e gli interventi e i miglioramenti delle superfici boscate nel rispetto dei vincoli delle aree "SIC rete natura 2000" e per creare un sistema di filiera del legno che partendo dai diversi assortimenti legnosi permetta la corretta gestione dei diversi prodotti. La filiera a seguito delle utilizzazioni /esbosco potrà instaurarsi a fronte di sistemazioni o apertura viabilità secondaria così come verrà programmato e indicato nel piano degli interventi decennali e la sistemazione della strada "Ferranietta" costituisce sempre lo start up e punto strategico di partenza per la corretta pianificazione. La filiera forestale potrà attivarsi grazie alla vendita dei prodotti derivanti dai lotti o a seguito dei miglioramenti delle superfici si potrà ricavare materiale legnoso da differenziarsi come legna da ardere di essenze "forti" (prevalentemente di faggio), legna da opera, materiale per cippato o imballaggi, destinato alla commercializzazione localmente o trasformato con ditte di prime lavorazioni. Inoltre l'ex ente gestore della Riserva, Provincia di Savona, ha già*

*manifestato il proprio interesse oltre che per la sistemazione della strada oggetto della domanda di sostegno per progettare il Piano dei SIC che potrà attuarsi parallelamente a quello di terzo livello ampliando e implementando così la programmazione decennale e di filiera anche per la componente della biodiversità.* ***(di cui 20 p.ti****) Inoltre il Piano di assestamento permetterà di avviare operazioni selvicolturali programmate nel primo periodo del decennio atte a recuperare i soprassuoli sottoutilizzati o senza interventi da diversi decenni e inoltre recentemente danneggiati da eventi atmosferici e/o gelicidio o compromessi dalle note malattie o fitopatie soprattutto a carico del castagno.* ***(di cui 20 p.ti)*** *I miglioramenti che saranno previsti nel Piano economico consentiranno un recupero strutturale e specifico valorizzando le essenze nobili ed eliofile presenti (faggio, carpino, frassino e cerro) e la biodiversità locale e tutta la rete di filiera collegata agli assortimenti legnosi. La strada oggetto di richiesta di contributo, anche nell'ottica del recupero di soprassuoli non più utilizzati da più di 50 anni, risulta necessaria per accedere nel fondovalle con mezzi idonei anche finanziati dalle recenti misure del PSR e quindi procedere al corretto trasporto del legname. Per maggiore dettaglio sulle operazioni previste nell'ambito della filiera forestale del recupero boschi stramaturi costituiti in prevalenza da cedui di castagno, composto di faggio alto fusto di faggio e aree miste a livello di composizione specifica si rimanda ai contenuti sotto riportati e all'allegato format Regione Liguria in cui si evidenziano le fasi salienti della pianificazione dell'intero complesso suddiviso per superfici in base alla struttura*" (enfasi dell'estensore).

5.7. Con verbale del 29 settembre 2021, redatto all'esito di sopralluogo, la Regione Liguria, Settore Ispettorato Agrario Regionale, ha accertato la

realizzazione degli investimenti indicati nella domanda di pagamento, la loro perfetta efficienza e la conformità degli stessi alla prevista destinazione d'uso.

6. L'apparente rispondenza dell'impiego del contributo erogato alla finalità di interesse pubblico perseguita dalla misura in questione è, tuttavia, contraddetta da circostanze che inducono a concludere che il finanziamento sia stato indebitamente percepito ed illegittimamente utilizzato per ottenere vantaggi privati, non essendo la vicenda oggetto del presente giudizio inquadrabile tra "*i partenariati misti pubblico/privati tra gli enti pubblici e i soggetti privati pertinenti per tipo di operazione*" pure previsti tra i possibili beneficiari del sostegno finanziario.

6.1. Ci si riferisce, in primo luogo, alla rappresentazione di un progetto di filiera inidonea a dimostrare l'effettiva finalizzazione dell'intervento sulla viabilità alle attività forestali. Al riguardo, il consulente del G.U.P. nella sua perizia giudiziaria, in atti, rileva trattarsi di un "*documento generico e non di una relazione di progetto di filiera che dovrebbe comprendere tutte le fasi dalla produzione primaria dei prodotti agricoli e forestali, alla loro trasformazione, alla distribuzione e al consumo e che non si pone in linea con le previsioni del PRS per la misura considerata*".

In realtà, le indagini di polizia giudiziaria hanno appurato che:

a) il progetto di filiera forestale cui si fa riferimento nella Relazione tecnica descrittiva, peraltro avviato dall'amministrazione comunale di Cairo Montenotte successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, non è in alcun modo connesso ai lavori di sistemazione della strada "Ferranietta-Cisa" (Annotazione, pag. 85);

b) la strada oggetto dei lavori di sistemazione non risulta utilizzata

prevalentemente a fini agricoli e/o forestali, *bensì come via di accesso ad alcune abitazioni civili, la metà delle quali neppure abitate stabilmente* (Id., pag. 32);

c) alla data del 27 febbraio 2023 il Piano di Assestamento richiamato nella Relazione tecnica descrittiva non era stato ancora perfezionato (Id., pag. 75).

6.2. A comprovare lo sviamento concorre palesemente il fatto, incontestato, che due tratti stradali oggetto dell'intervento di sistemazione non ricadono sul sedime della strada vicinale "Ferranietta-Cisa"; ci si riferisce, in particolare, al tratto di strada insistente su proprietà privata di Serafini (tra i mappali 49 e 45 del foglio 56), per una lunghezza di circa 165 mt, e all'ulteriore tratto di strada anch'esso all'interno della proprietà di Serafini (tra i mappali 40 e 43 del foglio 56), per una lunghezza di circa 75 mt.

Dalla documentazione versata in atti (Annotazione, pagg. 14 - 18) risulta che:

a) il primo di tali tratti devia dalla strada vicinale per poi ricollegarsi nuovamente alla strada ad uso pubblico, costituendo una sorta di variante dell'originario tracciato catastale, in quel punto non interessato dai lavori;

b) il secondo si dirama dalla strada vicinale e conduce ad altra proprietà privata; tale tratto non può considerarsi "variante" della strada vicinale in quanto si allontana dal tracciato senza poi tornare a intersecarlo, rappresentando una sorta di rampa di discesa alla proprietà di terzi (Cascina Rittano), chiusa con cancellata, che si ricollega con una strada carrabile a servizio dell'abitazione di questi;

c) oltre il punto della diramazione, la strada vicinale non è stata sottoposta

ai lavori di miglioramento, così che, di fatto, la rampa costituisce la parte finale dell'opera, con sbocco sulla predetta proprietà privata.

Nello stesso senso depone la circostanza che nella relazione descrittiva tanto del progetto definitivo quanto di quello esecutivo al punto 3.1, nella tabella riportante l'elenco di proprietà dei frontisti, non siano indicati anche i mappali 45 e 40 del foglio 56 di proprietà di Serafini, confinanti con i due tratti di strada privata oggetto di intervento, bensì solo le particelle di proprietà del medesimo confinanti con il tracciato catastale della strada vicinale.

L'indicazione delle particelle 45 e 40 è stata inoltre omessa nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il Serafini ha consentito al Comune di Cairo Montenotte interventi anche su porzioni di sua proprietà della strada vicinale; per di più, nella planimetria catastale, gli stessi mappali 45 e 40 non sono indicati con la colorazione prevista a legenda tra i "mappali confinanti di proprietà privata" bensì risultano bianchi (Id., pagg. 34-36).

Infine, negli stralci cartografici della planimetria di inquadramento urbanistico (TAV. 01), "*il tracciato riportato non coincide con quello delle planimetrie catastale e di progetto .... In merito, come "Strada vicinale Ferranietta oggetto di intervento", vengono falsamente indicati il tracciato catastale non interessato dai lavori in luogo della strada privata in variante, e la rampa per Cascina Rittano, oggetto di intervento ma non facente parte della suddetta strada vicinale*".

Parimenti, nella cartografia di pag. 1 della documentazione fotografica (Rel. 02), "*contenente i "Layout dei punti di presa fotografici", non viene riportato il tratto di strada privata definito in "variante" bensì il tracciato catastale originario non interessato dai lavori. A fronte di ciò, l'immagine fotografica*

*13, indicata come riprese sul sedime catastale della strada vicinale Ferranietta-Cisa, è in realtà stata scattata sul tratto di proprietà privata. nelle TAV. 02 e 03 (planimetria catastale e planimetria di progetto), oltre il punto in cui la rampa si dirama verso la Cascina Rittano la Strada Vicinale Ferranietta-Cisa viene indicata come "Altre Strade vicinali di accesso ai fondi*" (Id., pagg. 37 e 38).

Le stesse omissioni e stratagemmi si ripetono nel progetto esecutivo, con l'unica differenza che nelle TAV. 02 e 03 **(**Planimetria Catastale e di Progetto) "*è stata omessa la qualificazione della strada oltre il punto di diramazione con la rampa di discesa verso la Cascina Rittano*. *Tuttavia, nella Planimetria catastale (TAV. 02) la rampa viene rappresentata come collegata ad un ulteriore tratto di strada falsamente indicato con doppia linea continua, vale a dire come catastale pubblica, che conduce alla Cascina Rittano sebbene tale tratto sia privato e non risulti neppure accatastato*". Si evidenzia la rappresentazione grafica della rampa oggetto di intervento con colorazione arancione/nera bordata da doppia linea continua nera ricollegata alla strada falsamente indicata come pubblica (Id. pagg. 43 e 44).

6.3. Infine, lo sviamento delle pubbliche risorse dallo scopo per il quale sono state erogate è reso manifesto dall'interdizione del transito sulla "Ferranietta-Cisa" ai veicoli a motore non autorizzati; ciò è avvenuto *de facto,* mediante apposizione di due sbarre, corredate di segnaletica di divieto di transito, posizionate l'una all'inizio del tracciato della strada vicinale oggetto dei lavori e l'altra all'inizio del tratto di strada di proprietà di Serafini definito "variante" rispetto al tracciato catastale della via vicinale.

Per effetto di detti sbarramenti è stato impedito l'uso pubblico, oltre che del

tracciato catastale della strada vicinale "Ferranietta-Cisa", anche del tratto di proprietà di Serafini che costituisce la c.d. "variante" che dovrebbe consentire il collegamento alla restante via vicinale.

Gli argomenti difensivi che tentano di giustificare tale preclusione in ragione dell'asserita natura forestale della strada, a dispetto dei doviziosi richiami normativi, non persuadono.

A privare di fondamento tale asserzione è sufficiente osservare da un lato che, ai sensi dell'art. 14, primo comma, della L.R. 22 gennaio 1999 n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), "*Per strade forestali si intendono le vie di penetrazione permanenti, con fondo stabilizzato, finalizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività silvocolturale, che consentono il collegamento dei patrimoni silvo-pastorali con altra rete viaria già esistente*", caratteristiche pacificamente non ricorrenti nel caso di specie, e dall'altro che, con comunicazione del 28 agosto 2025, il Comune di Cairo Montenotte ha precisato che la strada per cui è causa, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30 giugno 1955, è stata classificata quale vicinale ad uso pubblico nell'elenco delle strade nazionali, provinciali, comunali, vicinali, con inizio al foglio n. 79, mappale n. 13 e fine al foglio n. 56, mappale n. 10.

Già con nota del 14 gennaio 2020, peraltro, l'Amministrazione comunale aveva dichiarato che "*Il tratto di strada in argomento non è gravato da una disciplina vincolistica che prevede la preclusione totale al transito dei veicoli a motore (...)*" (Nota tecnica sull'intervento di adeguamento della strada "Ferranietta-Cisa", in atti).

Non trova, quindi, applicazione l'art. 14, ottavo comma, della citata legge regionale, alla cui stregua "*Su tutte le strade forestali e le piste di esbosco nonché*

*sui viali tagliafuoco è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, alla manutenzione delle infrastrutture medesime, nonché di quelli impiegati per gli interventi di antincendio boschivo e per lo svolgimento di pubbliche funzioni*".

Né corrisponde alle risultanze documentali in atti che l'accesso alla strada vicinale fosse precluso ai mezzi motorizzati non professionali anche in epoca anteriore all'intervento di sistemazione effettuato con i fondi regionali.

Tale affermazione è, infatti, smentita dai provvedimenti di interdizione adottati con le ordinanze del Comandante della Polizia Municipale n. 29 del 13 giugno 2020 e n. 66 del 14 novembre 2020.

Con la prima, ai fini della realizzazione dei lavori di miglioramento di cui si controverte, "*preso atto della necessità (...) di limitare il transito veicolare su detta via ai soli residenti, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori*", si ordina "*La chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada vicinale "Ferranietta" a partire dalla data della presente, fino a mercoledì 02/09/2020 per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori*".

Con la seconda, stante la richiesta dell'Area Tecnica Lavori Pubblici di "*adozione di provvedimenti di regolamentazione della circolazione sulla strada vicinale pubblica "Ferranietta", oggetto di lavori di manutenzione straordinaria che richiedono una limitazione del transito dei veicoli sino a tutto il mese di aprile 2021*" si dispone, tra l'altro, il divieto di transito per i veicoli a motore.

Scaduti tali provvedimenti la strada è rimasta di fatto interdetta al traffico veicolare a motore non autorizzato, senza che consti l'adozione di provvedimenti formali in tal senso.

Dall'Annotazione risulta, infatti, che "*in data 24.09.2020, e cioè nel periodo intercorrente le due ordinanze"* (durante il quale la sbarra ha continuato ad essere mantenuta chiusa precludendo il transito pubblico)*, Filippo SERAFINI, con nota a sua firma, "in rappresentanza dei proprietari" dei fondi interessati presentava al Sindaco di Cairo Montenotte una "Richiesta di regolamentazione dell'attività di circolazione motorizzata alla strada vicinale Ferranietta*"

*... le modalità richieste nell'istanza di SERAFINI di fatto sono state poi concretizzate mediante l'installazione di un cartello riportante la dicitura "Circolazione consentita ai mezzi autorizzati L.R. 4/1999", inizialmente non presente a corredo della sbarra"* posta all'inizio del tracciato. *"A seguito di richiesta avanzata all'impresa fornitrice, (...), è stato accertato che l'acquisto della cartellonistica è stato fatturato all'impresa esecutrice i lavori, (...) e, grazie al documento di trasporto, che la merce è stata spedita a Paolo LAMBERTINI, Sindaco di Cairo Montenotte, all'indirizzo di sua residenza, (...) con spedizione partita il 30.09.2020, cioè prossima alla richiesta di SERAFINI*" (stralci da pag. 101 a pag. 104).

7. Quando dei contributi pubblici finalizzati alla realizzazione di programmi di interesse generale si disponga in modo diverso da quello preventivato e per il quale sono stati percepiti, lo scopo perseguito dal soggetto pubblico erogatore viene a risultare frustrato e conseguentemente l'ammontare del finanziamento rappresenta una perdita patrimoniale di cui debbono rispondere coloro che hanno, con le loro condotte antigiuridiche, determinato lo sviamento.

7.1. Nella fattispecie, sussistono a carico dei convenuti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Primo fra tutti il danno consistente nella diminuzione patrimoniale subita dalla

Regione Liguria per l'impiego inutile di risorse - sottratte ad altri usi - in termini di colpevole fallimento nel raggiungimento dello specifico obiettivo perseguito dalla sottomisura 4.3 del P.S.R.

Non giova, al riguardo, enfatizzare l'esiguità dello sviluppo lineare degli interventi su tratti di sedime di proprietà privata, poiché tutta l'infrastruttura è stata asservita ad un fine diverso da quello perseguito dal finanziamento pubblico. Di tale asservimento - è bene precisarlo - l'illegittima interdizione al traffico motorizzato mediante l'apposizione delle sbarre è solo l'epifenomeno.

Emerge incontrovertibilmente, dalla cospicua documentazione prodotta dalla Procura, che la somma erogata è stata utilizzata in modo diverso da quello programmato.

Sul punto il Collegio ritiene sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua "*il Giudice contabile è chiamato ad accertare e quantificare un pregiudizio patrimoniale certo ed attuale con riferimento al momento del giudizio, stante l'irrilevanza dei possibili recuperi dei quali si dovrà eventualmente tener conto in sede di esecuzione della decisione*" (Sez. giur Marche, 15 ottobre 2002 n. 793; Sez. giur. Campania, 29 febbraio 2012 n. 249).

In altri termini, è pacifico che il danno erariale risulti certo ed attuale se sussiste al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità, a nulla rilevando che lo stesso possa in futuro essere risarcito (almeno in parte) ovvero venir meno a seguito dell'attività recuperatoria dell'Amministrazione danneggiata.

Nel caso di specie, è, pertanto, irrilevante la circostanza che l'Amministrazione abbia avviato il procedimento di revoca del contributo, la quale produrrebbe i propri effetti esclusivamente nella sede esecutiva della sentenza.

7.2. Il danno patito dalla Regione Liguria è senz'altro da ascrivere alle condotte antigiuridiche commissive o omissive dei convenuti le quali, inscindibilmente avvinte tra loro, sono tutte dotate di efficienza causale, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza.

Ciascuna delle condotte in questione costituisce uno dei segmenti di una sequenza complessa sfociata nello sviamento dalle specifiche finalità pubbliche del beneficio ottenuto.

È, infatti, il concorso di tutte le condotte contestate ad aver reso possibile l'indebita erogazione del contributo pubblico, la quale non si sarebbe verificata qualora fosse mancato anche uno solo dei segmenti della sequenza.

Grazie allo spurio collegamento dell'intervento stradale oggetto di finanziamento al progetto di filiera, alla domanda di aiuto del Comune di Cairo Montenotte sono stati conferiti 20 dei 51 punti complessivamente attribuitile, in virtù dei quali la stessa si è posizionata al 26° posto tra le 75 domande ritenute ammissibili. Considerato che dalla graduatoria, in atti, risulta che sulla base delle risorse finanziarie disponibili è stato possibile coprire totalmente le prime 32 domande e parzialmente la trentatreesima (assegnataria di 46 punti), è di palmare evidenza che senza la valorizzazione del progetto di filiera la domanda dell'ente locale si sarebbe aggiudicata 31 punti (nella specie assegnati alle domande posizionatesi ai nn. 62, 63 e 64) e conseguentemente il finanziamento non sarebbe stato concesso.

A loro volta le omissioni dei dati catastali e gli espedienti grafici negli elaborati progettuali, lungi dal poter essere considerati "*imprecisioni*" come prospettato dalla difesa del Serafini, rappresentano indici di un'intenzione decettiva che ha pienamente raggiunto lo scopo apparendo idonei a trarre in errore sull'uso

interamente pubblico del tracciato stradale oggetto dell'intervento finanziato.

7.3. Considerati i caratteri delle verifiche di ammissibilità demandate agli uffici regionali, queste non sono idonee ad incidere sul nesso eziologico ravvisato tra ciascuna delle condotte contestate ai convenuti e la perdita patrimoniale sofferta dall'ente erogatore. Tali verifiche non configurano né un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e del nuovo testo dell'art. 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), della legge 7 gennaio 2026 n. 1, né possono ritenersi cause sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento.

Lo stesso accertamento *in situ* del 28 settembre 2021, prodromico al versamento del saldo, per le concrete modalità di svolgimento del sopralluogo per come emergenti dal relativo scarno verbale del 29 settembre 2021, non appare possedere alcuna effettiva portata deterministica sulla causazione del danno.

7.4. Le singole condotte dei convenuti, stanti la consapevolezza da parte di tutti del loro carattere antigiuridico e, conseguentemente, l'intenzionalità dello sviamento delle risorse ottenute dalle finalità per le quali erano state erogate, devono qualificarsi in termini di dolo.

7.5. Dato il carattere doloso delle condotte contestategli, del tutto inconferente si rivela il richiamo, operato dalla difesa del Lambertini, alla c.d. "scriminante politica" di cui all'art. 1, comma 1-*ter,* della legge n. 20 del 1994 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), della legge n. 1 del 2026.

7.6. Ai sensi, dell'art. 1, comma 1-*bis,* della legge n. 20 del 1994, come modificato della legge n. 1 del 2026, "*Nel giudizio di responsabilità, fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi*

*previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità*".

Orbene, ritiene il Collegio - anche sulla base della consulenza del perito del G.U.P. - che nella fattispecie il Comune di Cairo Montenotte si sia comunque giovato dei lavori di sistemazione della strada vicinale "Ferranietta-Cisa" i quali, pur non avendo perseguito *"l'obiettivo di migliorare l'efficienza economica aziendale attraverso la costruzione o l'adeguamento delle infrastrutture per l'irrigazione e per l'accessibilità ai terreni agricoli e forestali a fini produttivi*" stabilito dalla sottomisura 4.3., possono comunque rappresentare quegli "*urgenti interventi di manutenzione della sede stradale, della regimazione delle acque superficiali e di sistemazione del movimento franoso evidenziatosi lungo il percorso*" cui si fa riferimento nelle motivazioni dei provvedimenti comunali.

7.7. Per effetto dei vantaggi ottenuti dall'Amministrazione comunale, il collegio quantifica il danno nel 50% per cento della somma erogata dalla Regione, pari a euro 121.977,66.

Dal titolo doloso della responsabilità amministrativa accertata a carico dei convenuti deriva la responsabilità solidale degli stessi per il risarcimento del danno così quantificato.

Ai soli fini del riparto interno, si rileva che le condotte dei singoli convenuti, pur essendo tutte dotate di efficienza causale rispetto all'evento di danno, non

lo sono in egual misura.

Conseguentemente, ai soli fini sopra detti, i medesimi sono responsabili del danno come di seguito indicato:

1) Filippo Serafini per il 40%, pari a euro 48.791,06
2) Paolo Lambertini per il 40%, pari a euro 48.791,06
3) Anna Ferrando per il 10%, pari a euro 12.197,78
4) Susanna Pelizza per il 5% pari a euro 6.098,88
5) Maurizio Lo Faso per il 5% pari a euro 6.098,88.

I convenuti vanno, quindi, condannati in solido al risarcimento del danno, in favore della Regione Liguria, nella misura di euro 121.977,66, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 14 dicembre 2021 (data di versamento del saldo) fino alla data di deposito della presente sentenza, agli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata fino alla data di deposito della sentenza e agli interessi moratori sulla somma così determinata dalla data di deposito della presente sentenza fino a quella dell'effettivo pagamento.

Ai soli fini del riparto interno si applicano le percentuali sopra indicate.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.

Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le richieste istruttorie avanzate dalla Ferrando, in quanto irrilevanti ai fini del decidere, sono respinte.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno, in favore della Regione Liguria, nella misura di euro 121.977,66, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 14 dicembre 2021 (data di versamento del saldo) fino alla data di deposito della presente sentenza, agli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata fino alla data di deposito della sentenza e agli interessi moratori sulla somma così determinata dalla data di deposito della presente sentenza fino a quella dell'effettivo pagamento. Ai soli fini del riparto interno, i convenuti rispondono del danno come segue:

1) Filippo Serafini per il 40%, pari a euro 48.791,06
2) Paolo Lambertini per il 40%, pari a euro 48.791,06
3) Anna Ferrando per il 10%, pari a euro 12.197,78
4) Susanna Pelizza per il 5% pari a euro 6.098,88
5) Maurizio Lo Faso per il 5% pari a euro 6.098,88.

Condanna i convenuti al pagamento, in solido, in parti uguali tra loro relativamente ai rapporti interni, delle spese del presente giudizio, liquidate con nota in margine della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Genova, nelle camere di consiglio del 21 maggio 2026 e del 10 settembre 2026.

L'Estensore Il Presidente f.f.

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 968,80 (euro Novecentosessantotto/80).

Genova, 27 ottobre 2026

Il Direttore della Segreteria
(Elena Asta)

F.to digitalmente

(Adriana Del Pozzo) (Alessandro Benigni)

F.to digitalmente F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27 ottobre 2026

Il Direttore della Segreteria

(Elena Asta)

F.to digitalmente